

Cassazione civile sez. II, 10/06/2008, n. 15359

Fatto

FATTO E DIRITTO

(*omissis*) impugna per cassazione la sentenza 14.6.07 con la quale il tribunale di Firenze ne ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza 17.10.06 del G.d.P. del luogo che, a sua volta, ne aveva rigettato l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia n. (*omissis*) per violazione al C.d.S..

Sostiene il ricorrente, con un primo motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza per esservi stata ritenuta la decorrenza del termine breve dell'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., dal giorno in cui era stata richiesta all'ufficio del G.d.P. la copia della sentenza appellanda; con altri motivi, il ricorrente riprospetta le questioni dedotte nel giudizio di merito.

Parte intimata resiste con controricorso.

Il Consigliere relatore ha attivato procedura ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., sulla considerazione che:

L'appello è stato dichiarato inammissibile sulla base di un'interpretazione che richiama il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, trentatré giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo ritenendo che il giudizio di appello sia modellato come un procedimento del tutto identico a quello di primo grado e con un rito processuale del tutto speciale rispetto sia a quello civile ordinario di cognizione che a qualsiasi altro rito speciale. La critica a detta interpretazione, pur essendo manifestamente fondata, è stata proposta in modo inammissibile: infatti nel formulare il quesito e nell'illustrarlo, parte ricorrente non mostra di aver colto la ratio decidendi prescelta dal giudice, ma chiede che sia affermata la non applicabilità dell'art. 326 c.p.c., sulla scadenza del termine breve per le impugnazioni e che sia stabilito se in caso di mancata notifica della sentenza, il termine lungo decorre comunque dal deposito della sentenza, ovvero dal termine breve decorrente dalla piena conoscenza della sentenza stessa.

Poiché il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio (C 17108/07) che non sia conferente e non conduca ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie (C 11682/07), la causa va rimessa per la decisione in camera di consiglio.

Il ricorrente ha replicato con memoria.

Ritiene il Collegio di non condividere l'opinione espressa dal Consigliere relatore.

Il giudice a quo Ã¨ senz'altro incorso, come rilevato dal relatore, in due errori, tanto nel ritenere che per lâ€™introduzione del giudizio d'appeal in materia di sanzioni amministrative operino gli stessi termini stabiliti per la proposizione dell'opposizione in primo grado, quanto nel ritenere che il dies a quo dal quale far decorrere il termine per lâ€™impugnazione dovesse essere identificato in quello del rilascio all'appellante della copia della sentenza appellanda da parte della cancelleria del giudice di primo grado trattandosi di ipotesi in tutto equivalente alla notificazione dall'odierno appellato all'odierno appellante, dovendosi tutto ricondurre al concetto di comprovata ed effettiva conoscenza dell'atto.

Tuttavia, uno, per il quale Ã¨ estesa la specialitÃ del rito di primo grado normativamente configurata anche alle impugnazioni ed ai loro termini pur in difetto di previsione normativa ed in contrasto con la disciplina di cui all'art. 325 c.p.c. e ss., di generale applicabilitÃ salvo espresse deroghe, non risulta determinante ai fini della decisione adottata, poichÃ il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, Ã¨ identico a quello per la proposizione dell'appeal di cui all'art. 325 c.p.c.; mentre l'errore saliente della detta decisione va ravvisato nella sopra riportata proposizione, con la quale s'identifica il dies a quo di decorrenza dei detti termini dalla comprovata ed effettiva conoscenza dell'atto conseguita dalla parte e, consequenzialmente, si dichiara inammissibile lâ€™appeal in quanto non proposto nei trenta giorni da tale evento.

La questione non Ã¨ nuova ed, in casi analoghi, hanno escluso che lâ€™avere lâ€™interessato chiesto ed ottenuto dalla cancelleria copia del provvedimento da impugnare possa essere considerato equipollente alla ricevuta notificazione o ad altra modalitÃ di acquisizione della conoscenza â€• legale del provvedimento stesso, idonea a far decorrere il termine breve per lâ€™impugnazione, recentemente, Cass. SS.UU. 9.6.06 n. 13431, Cass. 17.12.04 n. 23501, Cass. 18.6.02 n. 8858, ma giÃ , e pluribus nel tempo, Cass. 5.11.84 n. 5590 e Cass. 9.7.76 n. 2606, ciascuna con ampi richiami di precedenti conformi.

D'altra parte, sebbene lâ€™interesse dell'ordinamento nello stabilire il termine annuale per lâ€™impugnazione delle sentenze non sia quello di garantire alle parti un adeguato spatium deliberandi, bensÃ quello di regolare temporalmente il regime di stabilitÃ delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina posta dall'art. 327 c.p.c., deriva, in ogni caso, il diritto delle parti di giovare dell'intero arco temporale annuale per accettare il formarsi del giudicato oppure proporre impugnazione; al qual ultimo fine Ã¨ necessario lâ€™accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiesta ed il rilascio della relativa copia, sÃ che, ove si dovesse ritenere che da tale richiesta e rilascio, ricompresi nell'ambito d'un'attivitÃ conoscitiva interna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., pur in difetto dell'attivitÃ acceleratoria e sollecitatoria espressamente prevista con tale finalitÃ dall'art. 326 c.p.c., o delle attivitÃ equiparabili, si verrebbe a ledere il richiamato diritto derivante dall'art. 327 c.p.c..

Vero Ã, per contro, che, esclusa la rilevanza dâ?una conoscenza di fatto del provvedimento impugnando quale quella testÃ esaminata, unâ?interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dellâ?art. 326 c.p.c., (cfr. Cass. 255.9.04 n. 19602 in motivazione e riferimenti ivi) porta ad affermare il seguente principio di diritto:

â?costituisce circostanza idonea a provocare la decorrenza del termine breve dâ?impugnazione solo una conoscenza â?legaleâ? di esso, id est una conoscenza conseguita per effetto dâ?unâ?attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o châ?ella stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare ex se detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

Il proposto quesito Ã, pertanto, pertinente.

Gli altri motivi di ricorso, attinenti al merito, restano assorbiti.

Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto con annullamento dellâ?impugnata sentenza e la causa va rimessa ad altro giudice pari ordinato, che sâ?indica nel tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato, il quale, nella decisione, sâ?atterrÃ allâ?enunziato principio di diritto ed al quale Ã anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimitÃ .

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lâ?impugnata sentenza in relazione al motivo e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato. CosÃ deciso in Roma, il 29 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza «legale» del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, sul presupposto della tardività del gravame stesso per essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all'ufficio del giudice di pace la copia della sentenza appellanda).

Supporto Alla Lettura :

TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI

Gli artt. 325 e ss. c.p.c. disciplinano i termini per proporre impugnazione, decorsi i quali la sentenza passa in giudicato. Esistono due tipologie di termini:

- **termine breve:** se si tratta di regolamento di competenza, appello, revocazione e opposizione di terzo sarà di 30 giorni; se si tratta di ricorso in cassazione sarà di 60 giorni. Il momento in cui il termine breve inizia a decorrere può essere individuato in tre distinte situazioni, che possono essere o la notificazione della sentenza, o la conoscenza di un certo fatto, o la comunicazione della sentenza, ma generalmente si fanno partire dal momento in cui viene notificata la sentenza (sia per il notificante che per il notificato). Per quanto riguarda, invece, le impugnazioni straordinarie (tranne per l'opposizione di terzo ordinaria per cui non è previsto alcun termine), i termini decorrono dal momento in cui è scoperto il vizio occulto della sentenza; mentre per il regolamento di competenza decorrono dal momento in cui viene comunicato il provvedimento.
- **termine lungo:** indipendentemente dalla notificazione, i mezzi di impugnazione quali l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione derivante dal fatto che la sentenza è frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa, o è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, non possono essere proposti se non sono decorsi 6 mesi dalla sentenza. Ciò per non si applica qualora la parte sia rimasta contumace dimostrando di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti per i quali essa è prevista.

I termini possono essere *interrotti* quando la parte o il suo procuratore muoiano o perdano la capacità di stare in giudizio, in questi casi il termine breve riprenderà a decorrere dal giorno in cui la notificazione è rinnovata nei confronti degli eredi (impersonalmente o collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto); il termine lungo, invece, se l'evento è sopravvenuto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sarà ulteriormente prorogato di 6 mesi dal giorno dell'evento e per tutte le parti (attualmente detto termine risulta inoperante). Il potere di impugnare si perde anche per acquiescenza: consiste in un'accettazione espressa del provvedimento o nel compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare.

Giurispedia.it